



COMUNE DI MUSSOMELI

PROVINCIA DI CALTANISSETTA
Piazza della Repubblica s.n.-93014-MUSSOMELI
tel.0934/961111- Fax 0934/991227
comunemussomeli@legalmail.it

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 32 del reg. gen.

DATA 5-3-2015

OGGETTO: Ricorso in appello avverso le sentenze pronunciate dalla Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta Sezioni 1-3 - cartelle esattoriali TARSU anno 2009

L'anno duemilaquindici giorno cinque del mese di marzo alle ore 13,00, nella sede municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la giunta municipale nelle persone dei signori:

Presenti	Assenti			
		CALA' SALVATORE	SINDACO	X
		SORCE SEBASTIANO	VICE SINDACO	X
		NUCERA VINCENZO	ASSESSORE	X
		LA PIANA GAETANO	ASSESSORE	X
		CARRUBBA MONIA	ASSESSORE	X

Con la partecipazione del segretario generale dott. Gaetani Liseo Salvatore

SOGGETTO PROPONENTE

AREA FINANZIARIA	Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
UFFICIO TRIBUTI	Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE (attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa)
Data 4/3/2015	Addì 04/03/2015
IL RESPONSABILE F.to Genco Rosalia	Il responsabile dell'area Finanziaria F.to Dott.ssa Maria V. Castiglione
ORGANO POLITICO _____	=====
Data _____	Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE: ATTO CHE NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA
IL SINDACO/L'ASSESSORE _____	Addì 04/03/2015
L'UFFICIO REDIGENTE UFFICIO TRIBUTI	Il responsabile dell'area finanziaria F.to Dott.ssa Maria V. Castiglione

--	--

PREMESSO che l'ATO Ambiente CL1 di Caltanissetta, gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ha proceduto all'emissione del ruolo n. 2010/82 per la riscossione della TARSU 2009;

CHE al momento della notifica delle cartelle di pagamento da parte della Serit Sicilia S.p.a. numerosi contribuenti hanno proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta contro la sopra menzionata Società e contestualmente contro questo Comune per illegittimità ed infondatezza dell'iscrizione a ruolo;

CONSIDERATO che le Sez. 1 e 3 della Commissione Tributaria di Caltanissetta hanno, con le sotto elencate sentenze, in parziale accoglimento del ricorso delle parti contribuenti, dichiarato dovuta la TARSU sulla base delle aliquote vigenti prima della determina sindacale n. 24/2008:

SEZ. 1

1. n. 929/01/14 emessa in merito al ricorso presentato dal Sig. Mulè Giovanni e depositata in data 26/11/2014;

SEZ. 3

2. n. 87/03/15 emessa in merito al ricorso presentato dal Sig. Palermo Salvatore e depositata in data 09/02/2015;
3. n. 86/03/15 emessa in merito al ricorso presentato dal Sig. Torquato Giuseppe e depositata in data 09/02/2015;

RITENUTO opportuno proporre appello innanzi la Commissione Tributaria Regionale – Sezione staccata di Caltanissetta al fine di far valere le ragioni di questo Comune, legittimato ad intervenire nel contraddittorio per dimostrare l'infondatezza in diritto ed in fatto delle sentenze sopra menzionate ed evitare danni patrimoniali e certi all'Ente;

VISTO l'art. 11 comma 3, del D.Lgs. n. 546/92, così sostituito dall'art. 3 bis, D.L. 31.03.2005, n.44, che così recita: “ l'Ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli Enti Locali, privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio”;

RITENUTO opportuno procedere alla nomina di un soggetto abilitato ai sensi di quanto previsto dalla succitata norma;

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche” convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;

VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana”;

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;

VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n.30 “Norme sull'ordinamento degli enti locali”;

PROPONE

Per quanto in premessa:

- 1- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- 2- Di ricorrere in appello innanzi la Commissione Tributaria Regionale di Palermo sezione staccata di Caltanissetta, avverso la sentenze in premessa specificate con le quali la Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta Sez. n. 1 e 3 si è espressa in merito ai ricorsi presentati avverso le cartelle esattoriali per TARSU 2009.
- 3- Di affidare la rappresentanza e la difesa del Comune al titolare della posizione organizzativa responsabile della gestione del tributo, ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. 31/03/2005, n. 44, Dott.ssa Maria Vincenza Castiglione.
- 4 - Di dare mandato all'ufficio competente di tutti gli atti consequenziali al presente atto.
- 5- di dare atto che il presente provvedimento, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, non necessita di parere di regolarità contabile;
- 6- di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12- comma 2- della l r. n.44/1991, immediatamente esecutiva.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione come riportata nella prima parte del presente verbale;

VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n.16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n.30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la l.r. 16 dicembre 2008, n.22 "Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie";

VISTA la l.r. 5 aprile 2011, n.6 "Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali";

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n.276/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dal responsabile dell'area Finanziaria, Dott.ssa Maria Vincenza Castiglione;

TUTTO ciò premesso e considerato;

CON votazione palese ed unanime;

DELIBERA

-di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

SUCCESSIVAMENTE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 12, comma 2, della l.r. 3 dicembre 1991, n. 44;

CON votazione palese ed unanime;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.